

CIRCOLARE n. 26 del 31 gennaio 2025

Prot. n. 79 FF/bf

**OGGETTO: Messaggio INPS n. 285 del 24 gennaio 2025 – Trasformazione apprendistato da primo a terzo livello, regime contributivo**

#### **Trasformazione apprendistato da primo a terzo livello, regime contributivo**

- a decorrere dalla data di trasformazione, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
- il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpl nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%;
- la misura della contribuzione dovuta per i trattamenti CIGS è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

Con il messaggio INPS in esame, l'Istituto fornisce chiarimenti sul regime contributivo in caso di trasformazione del contratto di apprendistato di primo livello in contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca e per la formazione professionale regionale ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2015, appena modificato da parte dell'art. 18 della L. n. 203/2024 (Circolare FIPE n. 191/2024).

#### Regime contributivo - Precisazioni

Per il generale regime contributivo applicabile ai contratti di apprendistato, compresi i casi di trasformazione di cui al comma 9 dell'articolo 43 del D. Lgs. n. 81/2015, si rinvia integralmente alla circolare INPS n. 108 del 14 novembre 2018 (Circolare FIPE n. 82/2018).

Come precisato con il messaggio INPS n. 1478 del 10 aprile 2019 (Circolare FIPE n. 42/2019) in relazione all'ipotesi di trasformazione dell'apprendistato di primo livello in apprendistato professionalizzante (o di secondo livello) operata da datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, anche nel caso di trasformazione in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi del novellato comma 9 dell'art. 43 del D. Lgs. n. 81/2015, le riduzioni di cui all'art. 1, comma 773, quinto periodo, della L. n. 296/2006 trovano applicazione limitatamente ai periodi contributivi afferenti alla formazione di primo livello.

Pertanto, tenuto conto che la trasformazione del contratto ai sensi dell'art. 43, comma 9, del D. Lgs. n. 81/2015, non comporta la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro, bensì la continuità del rapporto già in essere, a decorrere dalla data di trasformazione, l'aliquota di contribuzione a carico del datore di lavoro è pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il datore di lavoro è altresì tenuto al versamento dell'aliquota di finanziamento della NASpi nella misura dell'1,31% e del contributo integrativo destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua pari allo 0,30%. La misura della contribuzione dovuta trattamenti di integrazione salariale (CIGS) è ulteriormente incrementata dalle aliquote di finanziamento delle relative prestazioni.

Modalità di esposizione all'interno della sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens

Ai fini della compilazione del flusso Uniemens, non ravvisandosi modifiche sotto il profilo procedurale, i datori di lavoro devono attenersi alle modalità in uso.

Rinviamo alla lettura dell'allegato, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE  
Roberto Calugi



Allegato

<b>Circolari correlate</b>	<b>Collegamenti esterni</b>	<b>Parole chiave</b>
Circolare FIPE n. 82/2018 Circolare FIPE n. 42/2019 Circolare FIPE n. 191/2024	<a href="https://www.inps.it/">https://www.inps.it/</a>	Apprendistato; contributi